

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2882/86 del Consiglio, del 15 settembre 1986, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1986) 1**
- Regolamento (CEE) n. 2883/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 2884/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 2885/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2886/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli 10**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2887/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva 11**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2888/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino 12**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2889/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato 13**

* Regolamento (CEE) n. 2890/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, relativo alla sospensione delle pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio	14
Regolamento (CEE) n. 2891/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo ...	15
Regolamento (CEE) n. 2892/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	16
Regolamento (CEE) n. 2893/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	20
Regolamento (CEE) n. 2894/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	22
Regolamento (CEE) n. 2895/86 della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

86/457/CEE :

* Direttiva del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale	26
--	-----------

86/458/CEE :

* Raccomandazione del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo	30
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2882/86 DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3700/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro dopo il 31 dicembre 1983⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3682/85⁽²⁾, prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate di melanzane, originarie di Cipro, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, a dazio doganale pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1986; che è opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per questo periodo;

considerando che secondo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 449/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo al regime applicabile dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con taluni paesi terzi⁽³⁾, le disposizioni applicabili dalla Spagna e dal Portogallo agli scambi con Cipro sono sottoposte al regime tariffario ed alle altre norme commerciali applicabili ai paesi terzi che beneficiano del trattamento della nazione più favorita; che pertanto il presente regolamento si applica soltanto alla Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario il cui periodo di applicazione è molto breve, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la facoltà di prelevare dal volume contingenziale le quantità corrispondenti

al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo, 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° ottobre al 30 novembre 1986 nella Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985, il dazio della tariffa doganale comune per le melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 6,4 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 300 tonnellate.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingenziale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

⁽¹⁾ GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2883/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 settembre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	168,00
10.01 B II	Frumento duro	21,32	243,28 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	36,76	156,92 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	6,07	171,11
10.04	Avena	70,45	148,13
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	179,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	—	111,38 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	2,83	180,40 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	11,69	249,65
11.01 B	Farine di segala	65,00	233,22
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	46,21	390,25
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	12,03	269,03

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2884/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 settembre 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2885/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 15 e 16 settembre 1986 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	70,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	68,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	79,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	14,96
07.03 A II	14,96
15.17 B I a)	34,00
15.17 B I b)	54,40
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 2886/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2793/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/85⁽⁴⁾, figurano talune formule per la denaturazione del latte scremato liquido destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli; che la direttiva 85/520/CEE della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modifica della direttiva 85/429/CEE che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽⁵⁾, ha diminuito il tenore massimo di rame in mg/kg di alimento completo; che occorre pertanto modificare il tenore di rame prescritto da una delle formule di denaturazione previste dal regolamento (CEE) n. 2793/77;

considerando che la succitata direttiva 85/520/CEE dà tempo agli Stati membri fino al 3 dicembre 1986 per

conformare le rispettive legislazioni nazionali; che è tuttavia opportuno adeguare sin da ora il regolamento (CEE) n. 2793/77 e fissare un tenore di rame uniforme per il caso che taluni Stati membri abbiano già applicato la direttiva;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2793/77, « 175 grammi » è sostituito da « 130 grammi ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 4. 12. 1985, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2400/86⁽⁴⁾, fissa al 31 agosto il termine entro cui i programmi di azioni promozionali per la campagna 1985/1986 devono essere presentati alla Commissione; che, per difficoltà di carattere amministrativo, non è possibile ultimare entro tale data gli studi preliminari ai programmi stessi, previsti all'articolo 2 bis del suddetto regolamento; che è pertanto opportuno prorogare il termine sopra citato, onde permettere di completare tali studi;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3461/85 ha fissato il termine di realizzazione delle azioni a 18 mesi a decorrere dal giorno della firma del contratto; che, a motivo, da un lato, dei termini esatti da osservare per la realizzazione delle azioni e, dall'altro, dei ritardi inerenti alla procedura relativa alla firma dei contratti, è opportuno disporre che il termine di realizzazione delle azioni decorra dalla data alla quale il programma è stato presen-

tato alla Commissione, ferma restando la futura conclusione del contratto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, la data del 31 agosto è sostituita da quella del 30 settembre 1986.
- 2) All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

« — i termini di realizzazione e il calendario delle varie azioni; le azioni devono essere realizzate entro i 18 mesi successivi al giorno in cui il programma è stato presentato alla Commissione; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2888/86 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione
delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1071/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 534/81⁽⁴⁾, l'integrazione per i semi di lino di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76 è concessa soltanto per le superfici che hanno formato oggetto di una dichiarazione di raccolta; che, a norma degli articoli 9 e 11 dello stesso regolamento, tale dichiarazione deve essere presentata al più tardi il 15 dicembre per il lino oleaginoso, e prima di una data limite fissata dallo Stato membro in questione, ma comunque al più tardi il 31 ottobre per il lino tessile; che per il lino tessile la domanda d'integrazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2426/86⁽⁶⁾, vale come una dichiarazione di raccolta;

considerando che la perdita totale dell'integrazione, qualora gli interessati non presentino in tempo utile la dichiarazione di raccolto, costituisce una sanzione troppo severa; che è pertanto opportuno attenuarla prevedendo una sanzione proporzionale al ritardo subito; che, onde garantire un'uguaglianza di trattamento tra i beneficiari dell'integrazione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità, è necessario prevedere un termine ultimo applicabile in tutti gli Stati membri; che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, è opportuno fissare il termine ultimo per la presentazione

delle dichiarazioni di raccolta al 30 novembre per il lino tessile ed al 31 dicembre per il lino oleaginoso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 9 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
 «Ogni produttore di lino oleaginoso presenta una dichiarazione di raccolta al più tardi il 31 dicembre di ogni anno».
- 2) All'articolo 11, paragrafo 1, la data del 31 ottobre è sostituita dal 30 novembre e la data del 15 ottobre dal 15 novembre.
- 3) Nel paragrafo 1 degli articoli 9 e 11 è aggiunto il comma seguente:
 «Tuttavia, salvo caso di forza maggiore, se la dichiarazione di raccolta è presentata:
 — prima della fine del mese successivo a quello indicato nel comma precedente, viene concesso il 66 % dell'integrazione per il seme di lino;
 — prima della fine del secondo mese successivo al mese suddetto, viene concesso il 33 % dell'integrazione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
⁽²⁾ GU n. L 129 del 25. 5. 1977, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 60.
⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
⁽⁶⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/86 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/86⁽⁴⁾, ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3143/85 fissa il termine per la trasformazione del burro in burro concentrato e per il suo imballaggio; che il regolamento (CEE) n. 1325/86 della Commissione⁽⁵⁾ ha disposto una deroga a detto termine per i contratti conclusi anteriormente al 1° maggio 1986, tenuto conto del fatto che l'andamento sfavorevole delle vendite di burro concentrato non permetteva agli operatori di rispettare il termine prescritto senza incorrere in considerevoli rischi commerciali connessi alla data limite di utilizzazione indicata sull'imballaggio del burro

concentrato in virtù di disposizioni nazionali; che la campagna pubblicitaria recentemente lanciata allo scopo di promuovere la vendita di tale prodotto produrrà risultati soltanto dopo un certo periodo di tempo; che è quindi opportuno prorogare ulteriormente il termine per i contratti conclusi anteriormente al 1° maggio 1986, affinché gli operatori possano approfittare di tale promozione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3143/85, la data del 1° settembre 1986 è sostituita da quella del 1° novembre 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 5. 6. 1986, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 6. 5. 1986, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2890/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3723/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽³⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2374/86⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1986;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque

delle divisioni CIEM V b (zona CE) VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zone CE) VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1986.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE) VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA,

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 07. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.⁽³⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 30. 07. 1986, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/86 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 1986****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 27 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, appartenenti alle sottovoci 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 19, para-

grafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissata a 0,4976 ECU per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2892/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t) Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla — la zona II b) — la zona V a) e le isole Canarie — Madagascar — gli altri paesi terzi	97,50 105,00 114,90 112,45 20,00
10.01 B II	Frumento duro per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 ⁽³⁾ 10,00 ⁽³⁾
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 10,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla — il Giappone — gli altri paesi terzi	103,00 — 110,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I — gli altri paesi terzi	— 95,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I e la zona V — gli altri paesi terzi	10,00 20,00 —
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	151,00 151,00 133,00 123,00 114,00 102,00

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	151,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	151,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	151,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	151,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	307,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	290,00 ⁽³⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	259,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	244,00 ⁽³⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	151,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2893/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto

dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1986.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1986, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)						
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		9	10	11	12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :							
	— la Turchia	0	+ 8,00	+ 8,00	+ 8,00	0	0	0
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	— 3,00	— 7,00	— 7,00	— 7,00	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	+ 12,16	+ 9,71	—	—	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	0	0
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2894/86 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 1986
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/86⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2778/86 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la

campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86⁽⁸⁾ e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2778/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83⁽¹⁰⁾ della Commissione sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86⁽¹¹⁾ e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio⁽¹²⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.
⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 9. 9. 1986, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.
⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
⁽¹¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	33,520	34,016	31,657	31,884	32,112	32,429
2. Aiuti finali (1)						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	80,86	82,04	76,62	77,29	77,85	78,95
— Paesi Bassi (Fl)	91,11	92,44	86,32	87,06	87,70	88,89
— UEBL (FB/Flux)	1 564,97	1 588,22	1 476,34	1 486,20	1 496,76	1 506,51
— Francia (FF)	232,01	235,54	217,26	218,27	219,76	222,64
— Danimarca (Dkr)	285,73	289,97	269,71	271,63	273,57	275,91
— Irlanda (£ Irl)	24,463	25,850	23,837	23,971	24,133	24,318
— Regno Unito (£)	19,298	19,609	17,764	17,871	17,980	18,156
— Italia (Lit)	50 984	51 746	47 854	48 325	48 664	49 144
— Grecia (Dra)	3 445,73	3 483,70	3 053,82	3 032,19	3 047,63	2 977,58
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94
— in un altro Stato membro (Pta)	4 035,29	4 107,60	3 753,65	3 754,50	3 786,29	3 801,01
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 922,22	4 972,10	4 563,36	4 582,53	4 612,96	4 610,37

(1) L'importo dell'aiuto finale per i semi di colza e di ravizzone « doppio zero » deve essere aumentato di 1,25 ECU/100 kg, convertiti in moneta nazionale col tasso di conversione agricolo dello Stato membro in cui i semi sono raccolti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	37,662	38,253	38,575	39,166	39,757
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— Rf di Germania (DM)	91,04	92,45	93,25	94,77	96,18
— Paesi Bassi (Fl)	102,58	104,16	105,05	106,76	108,35
— UEBL (FB/Flux)	1 757,10	1 784,80	1 799,77	1 826,76	1 854,46
— Francia (FF)	259,47	263,66	265,55	269,22	273,42
— Danimarca (Dkr)	320,93	325,98	328,72	333,76	338,81
— Irlanda (£ Irl)	27,272	28,914	29,147	29,578	30,040
— Regno Unito (£)	21,332	21,703	21,870	22,241	22,611
— Italia (Lit)	57 161	58 068	58 405	59 463	60 373
— Grecia (Dra)	3 776,65	3 819,19	3 790,15	3 818,11	3 887,06
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	3 591,26	3 677,42	3 723,42	3 775,39	3 861,56
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 160,83	6 218,90	6 254,46	6 334,74	6 427,81
— in un altro Stato membro (Esc)	5 939,47	5 995,45	6 029,73	6 107,13	6 196,86
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 386,61	3 474,31	3 520,31	3 572,28	3 666,07
— in Portogallo (Esc)	5 918,16	5 974,30	6 008,59	6 085,98	6 176,50

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,037269.

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,102320	2,098450	2,094350	2,090630	2,090630	2,080110
Fl	2,370570	2,367600	2,364640	2,361560	2,361560	2,353310
FB/Flux	43,545800	43,560200	43,579000	43,596300	43,596300	43,647500
FF	6,879200	6,882770	6,887920	6,893120	6,893120	6,908900
Dkr	7,956150	7,971700	7,989230	8,004790	8,004790	8,064580
£ Irl	0,764321	0,766276	0,768481	0,770763	0,770763	0,778704
£	0,689151	0,691071	0,692916	0,694679	0,694679	0,699386
Lit	1 450,15	1 450,46	1 450,76	1 451,05	1 451,05	1 451,96
Dra	138,57100	141,65800	144,77300	147,47200	147,47200	154,44700
Esc	150,58300	151,76400	152,94400	154,12800	154,12800	157,15400
Pta	137,65200	138,30500	138,93800	139,47500	139,47500	140,96300

REGOLAMENTO (CEE) N. 2895/86 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 1986****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
 visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
 visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,
 considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2877/86⁽⁴⁾;
 considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- (¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
 (²) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
 (³) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.
 (⁴) GU n. L 266 del 18. 9. 1986, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	51,15 46,84 (¹)

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla formazione specifica in medicina generale

(86/457/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 75/362/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, e la direttiva 75/363/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/76/CEE ⁽⁶⁾, relative alla libera circolazione dei medici, non contengono nessuna disposizione relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi comprovanti una formazione specifica in medicina generale né ai criteri ai quali dovrebbe conformarsi tale formazione;

considerando che, pur avendo ritenuto opportuno prendere le necessarie disposizioni in materia a livello comunitario, il Consiglio aveva comunque constatato che in un certo numero di Stati membri si delineava un movimento tendente a valorizzare il ruolo del medico generico e l'importanza della sua formazione; che aveva pertanto

chiesto alla Commissione di studiare i problemi posti da tale evoluzione;

considerando che da allora tale movimento è continuato e si è ampliato al punto che attualmente si ammette, pressoché in generale, il bisogno di una formazione specifica del medico generico, che deve prepararlo ad adempiere meglio una funzione a lui propria; che tale funzione, basata in buona parte sulla conoscenza personale dell'ambiente dei suoi pazienti, consiste nel dare consigli relativi alla prevenzione delle malattie e alla protezione della salute dell'individuo considerato nel suo insieme, nonché nel dispensare le cure opportune;

considerando che tale bisogno di una formazione specifica in medicina generale risulta in particolare dal fatto che lo sviluppo delle scienze mediche ha prodotto un divario sempre più ampio tra l'insegnamento e la ricerca medica da un lato e la pratica della medicina generale dall'altro, al punto che importanti aspetti della medicina generale non possono più essere insegnati in modo soddisfacente nel quadro della formazione medica di base esistente negli Stati membri;

considerando che, a prescindere dal vantaggio che ne trarranno i pazienti, si riconosce altresì che un migliore adattamento del medico generico alla sua funzione specifica contribuirà a migliorare il sistema di dispensazione delle cure rendendo più selettivo il ricorso ai medici specialisti, nonché ai laboratori e ad altri istituti ed attrezzature altamente specializzati;

considerando che il miglioramento della formazione in medicina generale può rivalutare la funzione di medico generico;

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 15. 1. 1985, pag. 3, e GU n. C 125 del 24. 5. 1986, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 149.

⁽³⁾ GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21.

considerando tuttavia che tale movimento, apparentemente irreversibile, si sviluppa a ritmi diversi negli Stati membri; che, senza precipitare intempestivamente le evoluzioni in corso, è opportuno assicurarne la convergenza per tappe successive, affinché ogni medico generico abbia una formazione adeguata che risponda alle specifiche esigenze dell'esercizio della medicina generale;

considerando che per realizzare progressivamente tale riforma è necessario, in una prima fase, instaurare in ogni Stato membro una formazione specifica in medicina generale che risponda ad esigenze minime tanto qualitative che quantitative e che completi la formazione minima di base che il medico deve avere in virtù della direttiva 75/363/CEE; che poco importa che la formazione in medicina generale venga dispensata o meno nell'ambito della formazione di base del medico ai sensi del diritto nazionale; che è opportuno prevedere, in una seconda fase, che l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale sia subordinato al possesso della formazione specifica in medicina generale; che, infine, dovranno essere presentate in seguito nuove proposte per completare la riforma;

considerando che la presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri di organizzare il loro regime nazionale di sicurezza sociale e di determinare quali attività debbano essere svolte all'interno di tale regime;

considerando che il coordinamento delle condizioni minime per il rilascio dei diplomi, certificati e altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale, realizzato dalla presente direttiva, permette agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento di detti diplomi, certificati ed altri titoli;

considerando che, ai sensi della direttiva 75/362/CEE, uno Stato membro ospitante non ha il diritto di richiedere che i medici titolari di diplomi ottenuti in un altro Stato membro e riconosciuti ai sensi della medesima direttiva, per esercitare le attività di medico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale, possiedano una formazione complementare, anche se la richiede ai titolari dei diplomi di medico conseguiti nel suo territorio; che, per quanto riguarda l'esercizio della medicina generale nell'ambito della sicurezza sociale, la direttiva 75/362/CEE continuerà a produrre tale effetto fino al 1° gennaio 1995, data alla quale la presente direttiva obbliga tutti gli Stati membri a subordinare l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del loro regime di sicurezza sociale al possesso della formazione specifica in medicina generale; che i medici che si sono stabiliti prima della data citata ai sensi della direttiva 75/362/CEE devono avere un diritto acquisito ad esercitare le attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del regime di sicurezza sociale dello Stato

membro ospitante anche se non posseggono una formazione specifica in medicina generale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ogni Stato membro che dispensa nel suo territorio il ciclo completo di formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE istituisce una formazione specifica in medicina generale, che risponda almeno alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente direttiva in modo che i primi diplomi, certificati od altri titoli che la comprovano siano rilasciati al più tardi il 1° gennaio 1990.

Articolo 2

1. La formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 1 deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:

- a) essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio nel ciclo di formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE;
- b) avere una durata di almeno due anni a tempo pieno e svolgersi sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti;
- c) essere più pratica che teorica. L'insegnamento pratico è impartito, per sei mesi almeno, in un centro ospedaliero abilitato che disponga delle attrezzature e dei servizi necessari nonché, per sei mesi almeno, presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; esso si svolge in contatto con altri istituti o strutture sanitarie che si occupano di medicina generale; tuttavia, fatti salvi i periodi minimi summenzionati, la formazione pratica può essere dispensata durante un periodo massimo di sei mesi presso altri istituti o strutture sanitarie riconosciuti che si occupano di medicina generale;
- d) comportare una partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di differire l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), relative alle durate minime di formazione al più tardi fino al 1° gennaio 1995.

3. Gli Stati membri subordinano il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 3 della direttiva 75/362/CEE.

4. Gli Stati membri designano le autorità o gli enti competenti per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale.

Articolo 3

Qualora al momento della notifica della presente direttiva uno Stato membro assicuri una formazione in medicina generale per mezzo di una esperienza in medicina generale acquisita dal medico nel proprio studio sotto la sorveglianza di un direttore di tirocinio riconosciuto, lo Stato membro in questione può mantenere, a titolo sperimentale, tale formazione, purché

- sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché al paragrafo 3 dello stesso articolo;
- abbia una durata pari al doppio della differenza tra la durata prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e il totale dei periodi previsti al terzo trattino del presente articolo;
- comporti un periodo in ambiente ospedaliero riconosciuto che disponga di attrezzature e servizi adeguati, nonché un periodo presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; a decorrere dal 1° gennaio 1995 ognuno dei due periodi avrà una durata di almeno sei mesi.

Articolo 4

In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni nel settore della medicina generale, la Commissione presenta al Consiglio, entro e non oltre il 1° gennaio 1996, una relazione sull'applicazione degli articoli 2 e 3 e proposte appropriate per proseguire l'armonizzazione della formazione dei medici generici.

Il Consiglio, secondo le procedure stabilite dal trattato, delibera su queste proposte anteriormente al 1° gennaio 1997.

Articolo 5

1. Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare, oltre a detta formazione a tempo pieno, una formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto, purché vengano rispettate le seguenti condizioni particolari:

- la durata complessiva della formazione non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto;
- l'orario settimanale della formazione a tempo ridotto non può essere inferiore al 60 % dell'orario settimanale a tempo pieno;
- la formazione a tempo ridotto deve comportare un certo numero di periodi di formazione a tempo pieno, sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte dispensata presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie. Questi periodi di formazione a tempo pieno sono di numero e di durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.

2. La formazione a tempo ridotto deve avere un livello qualitativo equivalente a quello della formazione a tempo

pieno. Essa viene comprovata dal diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 1.

Articolo 6

1. Indipendentemente dalle disposizioni da essi adottate in merito ai diritti acquisiti, gli Stati membri, possono rilasciare il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 1 ad un medico che non abbia seguito la formazione prevista dagli articoli 2 e 3, ma che possieda un'altra formazione complementare comprovata da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro; tuttavia essi possono rilasciare il diploma, certificato o altro titolo soltanto se questo comprova conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quelle acquisite con la formazione prevista dagli articoli 2 e 3.

2. Nelle norme che essi adottano conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri determinano in particolare in che misura la formazione complementare già acquisita dal richiedente e la sua esperienza professionale possano essere prese in considerazione per sostituire la formazione prevista dagli articoli 2 e 3.

Gli Stati membri possono rilasciare il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 1 soltanto se il richiedente ha acquisito in medicina generale un'esperienza di almeno sei mesi presso un ambulatorio di medicina generale o un centro nel quale i medici dispensano cure primarie, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 7

1. A partire dal 1° gennaio 1995, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni relative ai diritti acquisiti, subordinano l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito dei loro regimi di sicurezza sociale al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 1.

Tuttavia gli Stati membri possono esonerare da tale condizione le persone che stiano seguendo un corso di formazione specifica in medicina generale.

2. Ogni Stato membro determina i diritti acquisiti. Tuttavia esso deve considerare come acquisito il diritto di esercitare le attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 1 per tutti i medici che godano di tale diritto al 31 dicembre 1994 ai sensi della direttiva 75/362/CEE e, alla data menzionata, siano stabiliti nel suo territorio avendo beneficiato delle disposizioni degli articoli 2 o 9, paragrafi 1, di tale direttiva.

3. Ogni Stato membro può applicare il paragrafo 1 prima del 1° gennaio 1995 a condizione che qualsiasi medico che abbia acquisito la formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE in un altro Stato membro possa stabilirsi nel suo territorio fino al 31 dicembre 1994 ed esercitare nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale invocando il beneficio delle disposizioni degli articoli 2 o 9, paragrafo 1, della direttiva 75/362/CEE.

4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro rilasciano su richiesta un certificato che attesti il diritto di esercitare le attività di medico in quanto medico generico nell'ambito dei loro regimi nazionali di sicurezza sociale, senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 1 ai medici titolari di diritti acquisiti ai sensi del paragrafo 2.

5. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di consentire nel proprio territorio, in forza della propria regolamentazione, l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale a persone che non siano titolari di diplomi, certificati o altri titoli comprovanti una formazione di medico ed una formazione specifica in medicina generale, entrambe acquisite in uno Stato membro, ma che siano titolari di diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti tali formazioni, o una di esse, conseguiti in un paese terzo.

Articolo 8

1. Per l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del proprio regime nazionale di sicurezza sociale, ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 1 rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, conformemente agli articoli 2, 3, 5 e 6.

Vanno riconosciuti anche i certificati delle competenti autorità della Repubblica federale di Germania relativi all'equipollenza tra gli attestati di studio rilasciati dalle competenti autorità della Repubblica democratica tedesca e i diplomi, certificati ed altri titoli di cui al primo comma.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro nel proprio territorio gli stessi effetti dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati e che consentono l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale.

Articolo 9

I cittadini di uno Stato membro ai quali uno Stato membro ha rilasciato i diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 1 o all'articolo 7, paragrafo 4, hanno il diritto di utilizzare nello Stato membro ospitante il titolo professionale ivi esistente e la relativa abbreviazione.

Articolo 10

1. Fatto salvo l'articolo 9, gli Stati membri ospitanti vigilano affinché ai beneficiari dell'articolo 8 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, ed eventualmente della relativa abbreviazione,

dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.

2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha acquisito, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato membro ospitante.

Articolo 11

In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni nel settore della medicina generale, la Commissione presenta al Consiglio, entro e non oltre il 1° gennaio 1997, una relazione sull'applicazione della presente direttiva ed eventualmente proposte adeguate affinché ogni medico abbia una formazione appropriata che risponda alle esigenze specifiche dell'esercizio della medicina generale. Il Consiglio delibererà in merito alle proposte secondo le procedure stabilite dal trattato.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi notificano altresì alla Commissione la data di entrata in vigore delle suddette misure.

2. Non appena uno Stato membro ha notificato alla Commissione la data di entrata in vigore delle disposizioni che ha adottato, conformemente all'articolo 1, la Commissione ne dà comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* indicando la denominazione del diploma, certificato o altro titolo di formazione e se del caso del titolo professionale adottata dallo Stato membro in questione.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 15 settembre 1986****riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo**

(86/458/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

constatando che la direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale (¹), disciplina solamente i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati in uno Stato membro;

preoccupandosi tuttavia di tener conto della situazione particolare dei cittadini lussemburghesi che hanno proseguito i loro studi in uno Stato terzo, non esistendo nel Granducato del Lussemburgo stesso una formazione specifica in medicina generale,

RACCOMANDA ai governi degli altri Stati membri di facilitare l'accesso alle attività di medico quale medico generico ed il loro esercizio nell'interno della Comunità ai cittadini del Granducato del Lussemburgo in possesso di un diploma che sancisca una formazione specifica in medicina generale, rilasciato in uno Stato terzo e riconosciuto dal Ministero della sanità lussemburghese.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

(¹) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DOCUMENTO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Decima relazione annuale (1984)

Istituito nel 1975, il FESR è un fondo strutturale comunitario destinato a correggere i principali squilibri regionali della Comunità. È per questo che gli aiuti del FESR vengono concessi a quelle zone e regioni che presentano degli squilibri dovuti in particolare alla prevalenza delle attività agricole, alle trasformazioni industriali o ad una sottoccupazione strutturale. Queste regioni vengono definite di comune accordo con gli Stati membri e coincidono in genere con le zone che beneficiano già degli aiuti nazionali a finalità regionale, autorizzati dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e 94 del trattato CEE. Il FESR interviene infatti mediante la concessione di sovvenzioni, al fine di sostenere e completare gli sforzi nazionali in favore dello sviluppo regionale.

122 pagine ISBN 92-825-5877-0 CB-45-85-195-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

450 FB 15 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

RELAZIONE 1985

Publicata in connessione con la «Diciannovesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee»

Il presente documento costituisce la undicesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

439 pagine, 11 grafici

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

N. di catalogo: CB-44-85-670-IT-C ISBN 92-825-5796-0

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

22,28 ECU 1 000 FB 33 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo